

Prot. n.679 del 01/08/2018

On. Paola De Micheli
Commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione sisma 2016
Via Giuseppe Pitoni, n.2
02100 - Rieti
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it
commissario.demicheli@governo.it
demicheli_p@camera.it

e, p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
presidente@pec.governo.it

On. Luigi Di Maio
Ministro dello Sviluppo economico,
del Lavoro e delle Politiche sociali
Via Veneto 56
00187 Roma
relazioniesterneministro@lavoro.gov.it

Nicola Zingaretti
Vicecommissario e Presidente Regione Lazio
Via Giuseppe Pitoni, n.2
02100 - Rieti
presidente@regione.lazio.it

Luca Ceriscioli
Vicecommissario e Presidente Regione Marche
Via Giuseppe Pitoni, n.2
02100 - Rieti
presidente@regione.marche.it

Luciano d'Alfonso
Vicecommissario e Presidente Regione Abruzzo
Via Giuseppe Pitoni, n.2

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

02100 - Rieti
luciano.dalfonso@regione.abruzzo.it

Catiuscia Marini
Vicecommissario e Presidente Regione Umbria
Via Giuseppe Pitoni, n.2
02100 - Rieti
presidente@regione.umbria.it

Prot. n.679/2018

Roma, 1 agosto 2018

Oggetto: Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018. Istanza di sospensione e di esercizio del potere di annullamento in autotutela

Egregio Commissario, On. De Micheli,

la Rete Professioni Tecniche (RPT), Associazione che raggruppa 9 Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e scientifica e rappresentativa di oltre 600.000 professionisti tecnici italiani, con la presente comunicazione intende rappresentarLe la propria netta contrarietà all' Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018 ed evidenziare non solo molteplici profili di illegittimità in cui il provvedimento in questione è incorso, ma soprattutto l'assenza di qualsivoglia confronto con i Consigli Nazionali degli Ordini Professionali interessati da tale regolamentazione, di fatto esclusi dalla possibilità di fornire un adeguato e necessario contributo ed assenso, vista la materia trattata, essendo gli unici enti di riferimento delle figure dei Direttori dei lavori, impropriamente ed illegittimamente regolamentati dall'Ordinanza in questione.

Tale *modus operandi* - volto ad escludere dalle decisioni sul tema delicatissimo delle funzioni e competenze dei direttori dei lavori, che l'ordinanza va pesantemente a regolamentare - pare essere, prima che illegittimo, irraguardoso nei confronti dei detti Consigli Nazionali e della Rete delle professioni tecniche, che, nel tempo, hanno sempre dimostrato ampia disponibilità al confronto e al dialogo, accettando e sottoscrivendo regolamentazioni, con apposite convenzioni allegate ad ordinanze commissariali, notevolmente innovative ed impegnative per i professionisti, chiamati ad oneri assolutamente originali ed onerosi.

1. Premessa.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

1.1. La SV, in data 4 luglio u.s. ha adottato un'Ordinanza, la n. 58/2018, che – pur nel lodevole intento di combattere la piaga sociale del cd. lavoro nero – ha dettato modalità di attuazione e verifica dell'indice di congruità della manodopera (cd. DURC di congruità) che recano un *vulnus* illegittimo alle professionalità dei nostri associati.

1.2. L'Ordinanza, infatti, ha attribuito incarichi e compiti ai Direttori dei lavori che esulano dalle loro competenze ed attribuzioni normative e che li espongono a conseguenze sanzionatorie non trascurabili, come apparirà evidente anche da una breve disamina del testo.

1.3. Ora, come noto, il Direttore dei lavori è, in generale, la figura professionale scelta dal committente, in base alle opere da eseguire e al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti per l'esecuzione di tali opere, con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere. In generale, la figura del Direttore dei lavori, per quanto attiene agli interventi privati, è obbligatoria per gli interventi edilizi subordinati al permesso di costruire o per quelli che richiedono dichiarazioni di asseverazione dei lavori nel rispetto dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 alle opere strutturali interessate dalle NTA; Per gli interventi "pubblici", è imposto, invece, dal vigente Codice dei contratti pubblici che all'art. 24 prevede che *"la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nomina il Direttore dei Lavori individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto"*, chiamandolo a svolgere le attività da ultimo definite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 recante: *"Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione"*, pubblicato nella G.U. n.111 del 15 maggio 2018.

1.4. Si tratta, dunque, di una figura tecnica indispensabile, di alta professionalità, che può essere ricoperta solo da specifici professionisti, ma caratterizzata da competenze individuate, esclusivamente, dal codice civile, dalle disposizioni normative sopra richiamate nonché, per le opere pubbliche, dalle linee guida ANAC.

1.5. L'Ordinanza in questione, a nostro avviso, fonda una nuova competenza ispettiva e certificatoria in capo al direttore dei lavori che – riteniamo – la norma istitutiva di Codesto Ufficio straordinario – non consente di attribuire, in generale, e con le modalità ed i contenuti qui contestati, in particolare. L'Ordinanza 58/18 infatti incorre, a nostro avviso, in un duplice livello di illegittimità che potremmo dire – rispettivamente – "generale" e "speciale".

2. Sull'illegittimità generale.

2.2. Sotto un profilo generale è noto che tra le fonti normative che legittimano il potere di codesto Commissario di adottare ordinanze, la più rilevante è il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, più volte integrato e modificato

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

da disposizioni successive. In particolare, ci si riferisce all'articolo 2, comma 2, del citato Decreto, che attribuisce al Commissario straordinario, non in generale, ma **soltanto** *“per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1”* del medesimo articolo, **il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legge”**.

2.3. Tra le funzioni elencate al comma 1 del D.L. 189/2016, da interpretarsi in termini necessariamente **tassativi vista la natura eccezionale del potere di Ordinanza concesso dalla norma all'ufficio commissariale**, non pare potersi rinvenire il potere di dettare una riorganizzazione integrale della figura del Direttore dei lavori attraverso l'attribuzione a tale figura di funzioni ispettive e certificatorie **non** previste né dal Decreto Legge di cui si discute, né da altre fonti normative.

2.4. Ciò detto, vi sono altri elementi che, sempre da un punto di vista generale, inducono ad evidenziare molteplici forme di illegittimità in relazione all'Ordinanza 58/18 atteso che:

a) l'istruttoria che ha preceduto l'adozione dell'Ordinanza in parola – così come riportata in motivazione – non mostra alcuna forma di sollecitazione del contributo dei professionisti abilitati ad assumere la funzione di direttore dei lavori in appalti pubblici e privati, né alcuna richiesta di supporto o di contraddittorio agli ordini professionali tecnici o alla Rete Professioni Tecniche, realizzando così un evidente paradosso: **l'Ordinanza n. 58, che detta – per lo più – compiti, regole e funzioni dei direttori dei lavori - si cura di ricevere il supporto e il contributo istruttorio di tutte le parti sociali, tranne di quelle espressione degli interessi di coloro che – per legge – possono assumere tale funzione!** In altre parole, è come se il Ministro della Salute adottasse un'Ordinanza in materia di medicinali, senza il supporto istruttorio di medici e farmacisti!;

b) L'Ordinanza in parola si auto-qualifica come attuativa:

- dell'articolo 35 del decreto legge n. 189 del 2016, che però non prevede alcuna forma di attribuzione di compiti ispettivi e/o certificativi ai direttori dei lavori;

- dell'*“Accordo delle parti sociali edilizia industria sul tema della congruità del costo della manodopera edile per gli interventi di ricostruzione post eventi sismici 2016”* del 6 – 12 luglio 2017, con il quale è stata sollecitata l'adozione da parte del Commissario straordinario del governo di un'Ordinanza contenente la disciplina della congruità dell'incidenza della manodopera edile sul valore dei contratti di appalto pubblici e privati inerenti all'attività di ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

- dell'Ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017 recante *“Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata”* che attribuisce al RUP il compito di verifica **che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il Documento unico attestante la regolarità contributiva** (DURC on line) e sempre al RUP e non al Direttore dei lavori, l'onere di acquisire **dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione**

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità):

- dell'Accordo sottoscritto dal Commissario straordinario del Governo, dai Presidenti di Regione - Vicecommissari, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro e dalle parti sociali firmatarie del Contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile, chiamato a definire, tra l'altro, gli adempimenti, le condizioni e le modalità di rilascio **da parte della Cassa edile/Edilcassa territorialmente competente del certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere (DURC di congruità)**, le modalità calcolo dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori effettuato sulla base delle percentuali di manodopera che saranno indicate nel prezzario unico oggetto dell'Allegato 3 all'ordinanza stessa;
- dell'Accordo del 7 febbraio 2018, che – in distonia rispetto alle precedenti fonti sopra citate e sempre senza il supporto istruttorio dei soggetti per legge legittimati a svolgere le funzioni di Direttore dei lavori – ha, sì, previsto un ruolo, per il Direttore dei lavori, nelle verifiche di congruità – ma ha stabilito, al punto 11 – che *“la verifica della congruità è compito esclusivo della Cassa Edile/Edilcassa competente per territorio”*.

2.5. Ebbene, **nessuna** delle fonti sopra citate ha, neppure indirettamente, previsto la possibilità che, con l'Ordinanza in questione, codesto Commissario possa attribuire al Direttore dei lavori nuovi compiti ispettivi, valutativi e certificatori propri di un ente previdenziale.

2.6. Inoltre, in relazione al cd. Durc di congruità, non richiama correttamente l'unica fonte normativa significativa in materia, che **non prevede alcuna forma di intervento del Direttore dei lavori in tale ambito**, né come soggetto che invia alla Cassa Edile, sotto la sua responsabilità, i dati di congruità di un appaltatore, sia come certificatore sostitutivo in caso di inerzia della Cassa edile/Edilcassa stessa. Ci si riferisce, in particolare, all'art. 105, comma 16, del Codice dei contratti pubblici, che così recita: *“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.”*. Vero è che, allo stato, tale accordo nazionale non è stato ancora sottoscritto ma ciò non autorizza codesto Commissario ad attribuire, *ex novo*, compiti ispettivi e certificatori al Direttore dei lavori.

2.7. Non è dato, poi, rinvenire nel percorso istruttorio che ha portato all'adozione dell'Ordinanza contestata alcuna forma di raccordo o di richiamo effettivo all'Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Codesto Commissario ha, come noto, adottato con l'Ordinanza 12/17 uno specifico protocollo di intesa con la RPT, al precipuo scopo *“di individuare, all'esito di un confronto di tipo collaborativo con*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica finalizzato ad assicurare la massima condivisione del contenuto della presente Ordinanza e **prevenire possibili contestazioni da parte dei professionisti**". La scrivente RPT aveva salutato con particolare apprezzamento la disponibilità di codesto Ufficio straordinario all'adozione di un protocollo di intesa e di uno schema contrattuale tipo per i professionisti chiamati ad operare anche come Direttori dei Lavori. Infatti l'Ordinanza 12/17, allo scopo di valorizzare l'impegno assunto, prevedeva appositamente *"l'obbligo dei professionisti iscritti nell'elenco previsto dal citato articolo 34 di accettare il conferimento dell'incarichi **esclusivamente mediante contratti aventi le medesime carattere del sopra menzionato contratto – tipo**". Ora, nel percorso motivazionale dell'Ordinanza 58/18 non è dato sorgere alcuna considerazione di tale fondamentale precedente né è dato comprendere **come si possano raccordare le due disposizioni atteso che il contratto tipo normato dalla Ordinanza 12/17 nulla dispone in merito alla gestione e alla remunerazione delle attività ispettive e certificatorie introdotte a carico dei Direttori dei lavori da parte dell'Ordinanza n. 58/18.***

2.8. Ciò si appalesa ancor più grave laddove si ponga mente al fatto che la realizzazione di attività difformi dal contratto tipo – stando all'Ordinanza 12/17 - **può comportare la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 e la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34.**

2.9. Non vi è stata alcuna forma di consultazione dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'articolo 2, comma 5, dell'Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 nonché dall'Ordinanza n. 12/17 citata.

2.10. Ciò detto, per sommi capi, in relazione a quella che abbiamo definito illegittimità "generale", occorre spostare l'attenzione sulla illegittimità che, per converso, possiamo dire "speciale".

3. Illegittimità "speciale".

3.1. Ci si riferisce, in particolare agli aspetti che di seguito si evidenziano.

3.2. L'art. 2, comma 3 dell'Ordinanza dispone: *"La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 10 giorni. **Nel caso di mancato rispetto del termine dei 10 giorni è confermata l'incidenza della manodopera dichiarata dal Direttore dei lavori**".* Tale previsione è oggettivamente distonica rispetto a quella contenuta nell'Accordo del febbraio 2018 di cui pure intende essere attuativa atteso che attribuisce al Direttore dei lavori una funzione certificatoria ed ispettiva che, si ripete, né l'accordo del febbraio 2018 né l'Ordinanza n. 12/17, né il contratto tipo ad essa allegato hanno previsto.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

3.3. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza appare in contrasto con quanto riportato nel paragrafo 2 dell'Allegato 2 all'Ordinanza stessa, che testualmente prevede che ***“ai fini dell’attestazione di congruità che, per gli esecutori di lavori che rientrano nel campo di applicazione del C.C.N.L. dell’edilizia, deve essere rilasciata dalla Cassa edile/Edilcassa competente territorialmente”*** e non dal Direttore dei lavori.

3.4. L'allegato n. 2 all'Ordinanza contestata inoltre impone al Direttore dei lavori, la certificazione dell'indice di congruità in sostituzione della Cassa Edile e - soprattutto - nei confronti di quest'ultima, **per tutte le tipologie di lavoratori, anche autonomi, che non sono iscritti - appunto - a tale Ente previdenziale atteso che, in ogni caso, la valutazione dell'indice di congruità richiesto dall'Ordinanza, in caso di cantieri con presenza di professionisti o comunque di soggetti che non applicano il CCNL dell'edilizia, è comunque necessario.** Il Direttore dei lavori infatti non può prescindere dalla valutazione dell'indice di congruità della manodopera dei soggetti NON iscritti alla Cassa Edile/Edilcassa se presenti in cantiere per desumere l'indice di congruità dei primi. Ne deriva, con tutta evidenza, un obbligo certificativo ed ispettivo alieno alla ratio stessa dell'istituto della Direzione dei Lavori.

3.5. Ciò è ancor più evidente al punto 3.b. dell'Allegato, denominato *“Stati di avanzamento lavori”*. Tale punto, auto-qualificatosi come attuativo dei punti 6 e 7 dell'Accordo del febbraio 2018, in realtà ne travisa il senso atteso che, nel definire l'incidenza minima del costo della manodopera, il Direttore dei lavori, da un lato, è chiamato ad assumere la responsabilità di scostamenti, anche significativi, dagli indici di congruità *ex lege* previsti e, dall'altro, è chiamato a svolgere valutazioni e considerazioni che necessitano di competenze tecniche che non necessariamente possiede. Ci si riferisce in particolare al punto ove si prevede che *“nella determinazione del costo della manodopera di SAL il Direttore lavori tiene conto del fatto che alcune lavorazioni speciali ed impiantistiche possono essere state eseguite da imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del C.C.N.L. dell’edilizia”*. In tal caso vero è che come previsto dall'Accordo, il DURC congruità si riferisce esclusivamente ai lavori eseguiti dalle imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia, ma ciò non implica irrilevanza delle imprese e dei professionisti che non applicano il CCNL dell'edilizia, anzi, impone ancora una volta al Direttore dei lavori una funzione di valutazione della produttività di tali soggetti basata su particolari organizzazioni del cantiere o di realizzazione dell'opera che influiscono sull'impiego di manodopera, sulla base di nozioni tecniche (aziendali, fiscali, giuridiche ecc..) **che per forza di cose non possiede istituzionalmente.**

3.6. Lo stesso si riscontra al punto **3 b. 6 e 3 b.7 dell'Allegato, laddove, esplicitamente, si chiede al Direttore dei lavori di certificare “per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia, coerentemente con quanto dichiarato nel giornale dei lavori, la presenza di manodopera in cantiere ed il costo minimo della stessa per i lavori eseguiti. Ciò senza, si ripete, che vi siano i presupposti normativi per attribuire al Direttore dei lavori tali compiti, che presuppongono competenze che non è tenuto a possedere.**

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

3.7. Medesime valutazioni negative possono esporsi in relazione all'art. 4. 2. dell'allegato, laddove viene evidenziato, per i lavori privati, che *"in occasione delle richieste di contributo di cui al precedente punto 4.1 il Direttore dei lavori inoltra alla Cassa edile/Edilcassa, la richiesta di rilascio del DURC congruità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia, specificando costi ed incidenza della manodopera. In alternativa ed in accordo col Direttore dei lavori, la richiesta di DURC congruità può essere inoltrata alla Cassa edile/Edilcassa anche dall'impresa interessata. **Contestualmente alla richiesta di rilascio del DURC congruità il Direttore dei lavori provvede altresì ad inviare alla Cassa edile/Edilcassa la certificazione di cui al punto 3.b.6** [i.e. la certificazione dell'indice di congruità] **per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi che non rientrano nel campo di applicazione del CCNL edilizia"**.*

3.8. Medesime contestazioni possono, poi, esprimersi in relazione al punto 5.2. dell'Allegato che, ancora una volta, in caso di inerzia della Cassa Edile/Edilcassa prevede che *"l'incidenza della manodopera è attestata da quanto dichiarato dal Direttore dei lavori"*.

3.9. Deve poi segnalarsi l'art. 6 dell'Allegato che, nel disciplinare le ipotesi di regolarizzazione dell'impresa priva di DURC di congruità, prevede che *"qualora invece l'impresa non regolarizzi la propria posizione debitoria la Cassa edile/Edilcassa comunica al RUP, nel caso di intervento pubblico, ed al Direttore dei lavori, nel caso di intervento privato, l'importo del credito vantato per lo specifico cantiere. In tal caso il SAL dovrà essere liquidato, per la quota pari al credito vantato, alla stessa Cassa edile/Edilcassa"*. Tale previsione, oltre ad integrare le molteplici forme di illegittimità sopra elencate, pone in una condizione di "empasse" il Direttore dei lavori che non ha un ruolo in alcun modo definito, specie delle ipotesi in cui il DURC irregolare riguarda imprese in fasi intermedie della lavorazione, durante la quale l'Ordinanza non attribuisce, per tali ragioni, al Direttore dei lavori, ad esempio, un potere specifico di sospensione.

4.1. Le osservazioni sopra esposte non esauriscono le ipotesi di censura dell'Ordinanza n. 58/18 e dell'Accordo del febbraio 2018 di cui la prima costituisce attuazione, tuttavia si ritengono sufficienti a richiedere a codesto On. Le Commissario di valutare le azioni più opportune al fine di evitare il ricorso all'Autorità giurisdizionale.

4.2. Ci permettiamo di suggerire quindi il ricorso, nel più breve tempo possibile, al potere di sospensione previsto dall'art. 21 quater della L. 241/90, allo scopo di inibire temporaneamente l'efficacia dell'Ordinanza n. 58/18 ed evitare problematiche applicative già evidenti e consentire, nel frattempo, un confronto costruttivo.

4.3. In subordine si osserva che, in ogni caso, viste le molteplici criticità in cui codesto Ufficio è incorso nell'adozione del provvedimento contestato, si evidenzia l'opportunità di un suo annullamento ex art. 21 *nonies* della L. 241/90, perlomeno in relazione alle parti del provvedimento che attribuiscono *ex novo* al Direttore dei Lavori compiti e funzioni certificative/ispettive. Confidiamo di aver adeguatamente rappresentato le problematiche generate dal provvedimento impugnato la cui legittimità dovrà essere sottoposta al vaglio delle competenti Autorità

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

giurisdizionali in caso di mancato riscontro alle legittime esigenze dei professionisti rappresentati dalla scrivente Rete.


Pertanto, sulla base delle ragioni sopra indicate, si intima e si diffida Codesto On.le Commissario a voler prontamente procedere alla sospensione dell'efficacia dell'ordinanza n. 58/18 e dei suoi allegati, ovvero al loro annullamento d'ufficio, perlomeno nelle parti in cui attribuiscono nuovi compiti e funzioni ai Direttori dei lavori, dandone adeguato riscontro a questa Rete delle Professioni Tecniche ed ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati.

Ciò entro e non oltre il **31 agosto p.v.** con l'avvertenza, che in difetto, saremo costretti a dare mandato ai nostri legali affinché tutelino i diritti e gli interessi dei nostri associati innanzi alle Autorità giurisdizionali competenti, senza necessità d'ulteriori comunicazioni.


Restiamo comunque a disposizione per ogni chiarimento che codesto Ufficio intendesse richiedere e, in attesa di un Vs. cenno di riscontro l'occasione è gradita per porgere i nostri più

Cordiali saluti,

IL SEGRETARIO TESORIERE
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581